

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA L. c. ITALIA

(RICORSO N. 43466/04)

PROVVEDIMENTO

STRASBURGO

-15 gennaio 2008-

Questo provvedimento diventerà definitivo nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nella causa L. c. Italia,
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Sig.ra F. TULKENS, *presidente*,
I. CABRAL BARRETO,
R. TÜRMEN
M. UGREKHELIDZE,
V. ZAGREBELSKY,
A. MULARONI,
D. POPOVIĆ, *giudici*,

E di Sig.ra S. DOLLÉ, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in Camera del Consiglio il giorno 11 dicembre 2007,
Adotta la seguente decisione, pronunciata alla predetta data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa si trova un'istanza (n. 43466/04) diretta contro la Repubblica italiana, un cui cittadino M. T. L. ("Il richiedente") ha promosso una vertenza dinanzi alla Corte il 29 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il richiedente, che è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziale, è rappresentato da Giovanni Romano e Stefano Pescatore, Avvocati a Benevento. Il Governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, M. Ivo Maria Braguglia, e dal suo vice co-agente, M. Nicola Lettieri.

3. Il 13 ottobre 2005, la Corte ha deciso di comunicare al Governo le doglianze tratte dagli articoli 6 § 1, 8 e 13 della Convenzione. Prevalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, ha deciso che sarebbero stati esaminati allo stesso tempo la ricevibilità e la fondatezza della causa.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIE

4. Il richiedente è nato nel 1934 e risiede a Benevento.

A. La procedura di fallimento

5. Con una sentenza del 24 febbraio 1981, il Tribunale di Benevento dichiarò il fallimento personale del richiedente.

6. Il 27 aprile 1981, il curatore del fallimento depositò un rapporto.

7. In seguito alle quattro udienze, il 15 giugno 1981, lo stato del passivo del fallimento fu dichiarato esecutivo.

8. Tra il 14 marzo 1981 ed il 4 giugno 1987, 72 domande di ammissione al passivo del fallimento furono depositate dinanzi al Tribunale.

9. Nel frattempo, ad una data non specificata del 1982, il curatore del fallimento iniziò una procedura per recuperare i beni destinati alla massa attiva del fallimento. Questa procedura si concluse con un provvedimento depositato ad una data non precisata del

1996. Ad una data non specificata, la parte convenuta impugnò questa sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

10. Tra il 6 marzo 1996 ed il 3 dicembre 1997, furono fissate quattro sedute per la vendita all'asta di alcuni beni che facevano parte dell'attivo del fallimento.

11. Nel quadro di un'altra procedura civile, con un provvedimento del 31 ottobre 2000, la Corte d'Appello di Napoli ammise al fallimento 87.800 €. Ad una data non precisata, il curatore del fallimento iniziò una procedura per la esecuzione del predetto provvedimento. Secondo le informazioni fornite dal richiedente, questa procedura era pendente alla data del 23 maggio 2007.

12. Il 5 dicembre 2005, il curatore del fallimento depositò una relazione riferendo al giudice delegato che la durata della procedura del fallimento era legata a quella della procedura di recupero iniziata nel 1982 ed alla procedura di esecuzione relativa.

13. Secondo le informazioni fornite dal richiedente, la procedura di fallimento era pendente in data 22 maggio 2007.

B. La procedura introdotta conformemente alla legge "Pinto".

14. Il 27 ottobre 2004, il richiedente introdusse un ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma conformemente alla legge "Pinto". Chiese di ottenere riparazione del danno che reputava aver subito in ragione della durata della procedura di fallimento e delle incapacità che derivavano da essa.

15. Con una decisione depositata il 7 luglio 2005, la Corte d'Appello reputò che la durata della procedura era stata eccessiva. Dato il persistere, tra l'altro, delle incapacità civili e politiche che derivano dallo stato di fallito del richiedente, accordò a quest'ultimo 19.000 € a titolo di risarcimento danni morali.

eI. IL DIRITTO PERTINENTE

16. Il diritto interno pertinente è descritto nei provvedimenti *Campagnano c. Italia* (n. 77955/01, §§ 19-22, 23 marzo 2006), *Albanese c. Italia* (n. 77924/01, §§ 23-26, 23 marzo 2006) e *Vitiello c. Italia* (n. 77962/01, §§ 17-20, 23 marzo 2006).

IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA CONVENZIONE (PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA CORRISPONDENZA), 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE E 2 DEL PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE.

17. Invocando gli articoli 8 e 10 della Convenzione, 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione e 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, il richiedente si lamenta della violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza, della sua libertà di espressione, del diritto al rispetto dei suoi beni e della sua libertà di circolazione in particolare in ragione della durata della procedura.

18. La Corte reputa subito che la doglianza della limitazione del diritto del richiedente al rispetto della sua corrispondenza deve analizzarsi solo sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione (vedi *Collarile c. Italia*, n. 10644/02, § 17, 8 giugno 2006).

19. La Corte rileva che, nella fattispecie, il richiedente ha ommesso di proporre ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Roma depositata il 7 luglio 2005.

20. Reputa pertanto che questa parte del ricorso è irricevibile per non-esaurimento delle

vie di ricorso interne e deve essere respinta conformemente all'articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione (vedi *Martellacci c. Italia*, n. 33447/02, §§ 39-40, 28 settembre 2006).

II. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE.

21. Invocando l'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta della limitazione dei suoi diritti elettorali.

22. La Corte rileva che la perdita dei diritti elettorali in seguito al fallimento non può eccedere cinque anni a partire dalla data del provvedimento che dichiara il fallimento. Ora questo provvedimento essendo stato depositato il giorno 24 febbraio 1981, il richiedente avrebbe dovuto introdurre la sua doglianza al più tardi il giorno 24 agosto 1986, dato la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 35 § 1 della Convenzione. Il ricorso essendo stato depositato il 29 novembre 2004, la Corte considera che questa doglianza è tardiva e deve essere respinta conformemente all'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

III. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE (PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE).

23. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta di una lesione al suo diritto al rispetto della propria vita privata e familiare nella misura in cui, in ragione dell'iscrizione del suo nome nel registro dei falliti, non può esercitare nessuna attività professionale o commerciale. Inoltre, denuncia il fatto che, ai sensi dell'articolo 143 della legge sul fallimento, la sua riabilitazione, che pone fine a queste incapacità personali, può essere richiesta solo cinque anni dopo la chiusura della procedura di fallimento.

A. Sulla ricevibilità

24. Per quanto riguarda la parte di questa doglianza che parla del diritto al rispetto della vita familiare, la Corte nota che il richiedente ha omesso di sviluppare questa doglianza e decide di respingerla per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

25. Per quanto riguarda il resto della doglianza, che porta sul diritto al rispetto della vita privata, la Corte constata che essa non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che non si presta a nessun motivo d'irricevibilità. In conseguenza, conviene dichiararla ricevibile.

B. Sulla fondatezza

26. La Corte reputa che, dato la natura automatica dell'iscrizione del nome del richiedente nel registro dei falliti, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità relative ed il lasso di tempo previsto per l'ottenimento della riabilitazione, c'è stata ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto della sua vita privata.

27. La Corte ha già trattato cause che sollevano questioni simili a quelle della fattispecie e ha constatato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, dato che tale ingerenza non era "necessaria in una società democratica", ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione

(vedi, tra molte altre, *Campagnano c. Italia*, precitato, §§ 50-66, *Albanese c. Italia*, precitato, §§ 50-66 e *Vitiello c. Italia*, precitato, §§ 44-62).

28. La Corte ha esaminato la presente causa e considera che il Governo non ha fornito nessun fatto né argomento convincente che potesse portare ad una conclusione diversa nel presente caso. Di conseguenza, la Corte reputa che c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

IV. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE.

29. Invocando gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione, il richiedente si lamenta di non disporre di un ricorso effettivo per lamentarsi delle incapacità che lo hanno toccato durante la procedura di fallimento.

A. Sulla ricevibilità

30. La Corte nota subito che questa doglianza deve essere analizzata solo sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione (vedi *Bottaro c. Italia* n. 56298/00, del 17 luglio 2003)

31. Poi, per quanto riguarda la parte della doglianza legata a quelle che riguarda la limitazione prolungata del diritto al rispetto dei beni (articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione), della corrispondenza (articolo 8 della Convenzione) e della libertà di circolazione del richiedente (articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione), la Corte ricorda di aver concluso innanzi per la irricevibilità di queste doglianze. Di conseguenza, reputa che, non trattandosi di doglianze "difendibili" ai sensi della Convenzione, questa parte della doglianza che tratta dell'articolo 13 della Convenzione deve essere respinta essendo manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

32. Per quanto riguarda la parte della doglianza che porta sull'assenza di un ricorso effettivo per lamentarsi delle incapacità personali che derivano dall'iscrizione del nome del fallito nel registro dei falliti e che perdurano fino all'ottenimento della riabilitazione civile, la Corte constata che non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che essa non si scontra con nessun altro motivo d'irricevibilità. Di conseguenza, conviene dichiararla ricevibile.

B. Sulla fondatezza

33. La Corte ha già trattato di cause che sollevano delle richieste simili a quelle del caso di specie e ha constatato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione (vedi, tramite molte altre, *Bottaro c. Italia*, precitato, §§ 41-46 e *Campagnano c. Italia*, precitato, §§ 67-77).

34. La Corte ha esaminato la presente causa e considera che il Governo non ha fornito nessun fatto né argomento convincente che potesse portare ad una conclusione diversa nel presente caso.

35. La Corte conclude che c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

36. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette, se non in modo imperfetto, di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

37. Il richiedente richiede 460.893,20 € a titolo di danno materiale e morale che avrebbe subito.

38. Il Governo si oppone a queste pretese.

39. La Corte non intravede nesso di causalità tra la violazione constatata ed il danno materiale denunciato e respinge questa richiesta. Per quanto riguarda il pregiudizio morale, reputa che dato le circostanze della causa, le constatazioni di violazioni che figurano nel presente provvedimento forniscono in sé una soddisfazione equa sufficiente.

B. Spese

40. il richiedente chiede anche 30.775,89 € per spese incorse dinanzi alla Corte.

41. Il Governo si oppone a queste pretese.

42. la Corte constata che il richiedente è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziale e ha ricevuto 850 € dal Consiglio d'Europa a questo titolo. Con riferimento agli atti compiuti dal suo rappresentante, la Corte reputa che nessuna somma addizionale deve essere concessa al richiedente a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile per quanto riguarda le doglianze tratte dagli articolo 8 della Convenzione, (il rispetto della vita privata del richiedente) e 13 della Convenzione, per quanto riguarda l'assenza di un ricorso per lamentarsi delle incapacità personali che derivano dall'iscrizione del nome del fallito nel registro dei falliti, ed irricevibile per il surplus;

1. *Dice* che c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;

2. *Dice* che c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;

3. *Dice* che le constatazioni di violazione che figurano nel presente provvedimento forniscono loro stesse una soddisfazione equa sufficiente per il danno morale;

4. *Respinge* la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.

Fatto in francese, e comunicato per iscritto il 15 gennaio 2008 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

S. DOLLE F. - TULKENS
Cancelliere - Presidente

Traduzione a cura della dottoressa Marlène GRELLIER.